

Allegato B alla delibera n. 421/21/CONS

LINEE GUIDA PER LE CONDIZIONI DI ACCESSO WHOLESAL E ALLE RETI A BANDA ULTRA LARGA DESTINATARIE DI CONTRIBUTO PUBBLICO – INTEGRAZIONE PER LE RETI 5G

Sommario

1. QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO	1
2. IL PIANO ITALIA 1 GIGA E LE LINEE GUIDA DELL’AUTORITA’	10
3. IL PIANO ITALIA 5 G	12
4. LINEE GUIDA	18
4.1 Condizioni generali	18
4.2 Insieme minimo di servizi di accesso <i>wholesale</i>	21
4.3 Prezzi di riferimento	24
4.4. Procedura di approvazione dei prezzi	27
4.5 Applicazione del principio di non discriminazione	28
4.6 Altre condizioni	29

1. QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO

Gli Orientamenti comunitari del 2013

La Commissione europea ha delineato nel 2013 – con la Comunicazione “*Orientamenti dell’Unione europea per l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (2013/C 25/01)*” – il quadro aggiornato della politica della Commissione in materia di aiuti di Stato per lo sviluppo rapido della banda larga ed ultra-larga, fornendo i criteri di ammissibilità degli stessi ai sensi dell’art. 107(3) del TFUE, nel pieno rispetto del principio della concorrenza e della tutela degli investimenti privati. Il quadro comunitario è completato dal Regolamento (UE) N. 651/2014, c.d. “*General Block Exemption Regulation-GBER*”, che individua *ex-ante* le specifiche categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato UE.

Gli Orientamenti del 2013 (o “Linee Diretrrici”), in particolare, affrontano il tema del ruolo del finanziamento pubblico nello sviluppo di reti a banda larga ed ultra-larga,



inquadrandolo nell'ambito degli obiettivi di copertura, velocità e penetrazione della stessa fissati dall'Agenda Digitale Europea del 2010.

Anche alla luce del mutato quadro degli obiettivi comunitari, con la Comunicazione sulla Connettività per un mercato unico digitale europeo (*c.d. "Gigabit Society"* del 2016, che ha aggiornato i *target* europei di connettività da raggiungere entro il 2025) e con la Comunicazione sul decennio digitale (*c.d. "Digital compass"* del 2021, che ha invece fissato gli obiettivi per il 2030), gli Orientamenti, insieme alla GBER, sono in corso di aggiornamento; la Commissione ha infatti avviato una consultazione pubblica su tale tema l'8 settembre 2020, i cui esiti sono stati pubblicati a luglio 2021, insieme all'adozione di una prima modifica del GBER. Gli Orientamenti del 2013, quindi, rappresentano al momento il quadro attuale di riferimento in vigore sul tema degli aiuti di Stato, cui ci si riferirà nel seguito.

Sintetizzando il contenuto degli Orientamenti del 2013, va premesso che essi affermano in maniera prioritaria il principio di neutralità tecnologica; la neutralità tecnologica dell'aiuto di Stato figura, infatti, tra le condizioni necessarie ai fini di una valutazione di proporzionalità della misura e, in ultima analisi, di compatibilità della stessa con l'obiettivo del mercato interno. Le Linee Diretrici riconoscono così che gli interventi possono contemplare tutte le differenti soluzioni tecnologiche e le diverse piattaforme idonee a fornire servizi a banda larga (paragrafo 78).

Sempre sul fronte della valutazione di compatibilità del progetto di misura con le norme del Trattato, tra le condizioni la cui presenza deve essere verificata ai sensi degli Orientamenti, figurano anche chiare garanzie di trasparenza circa le misure di aiuto adottate (paragrafo 78, lettere *j* e *k*); sono infatti presenti disposizioni in materia di pubblicità dei documenti riguardanti le misure di aiuto (che dovranno essere accessibili per almeno 10 anni su di un sito *web* aperto al pubblico) e di accessibilità delle informazioni riguardanti le infrastrutture che hanno beneficiato delle stesse.

Altra condizione imprescindibile ai fini dell'ammissibilità della misura (paragrafo 78, lettera *f*) è costituita dal principio del più ampio riutilizzo delle infrastrutture esistenti. Le Linee Diretrici prescrivono che i partecipanti alle gare pubbliche per la realizzazione delle reti sussidiate i quali dispongano di infrastrutture di rete proprie nelle aree interessate dalla misura d'aiuto, debbano informare l'autorità concedente l'aiuto (SAGA, *State Aid Granting Authority*) e la ANR dell'esistenza di tali infrastrutture durante la fase di consultazione pubblica e debbano fornire a tutti gli altri partecipanti tutte le informazioni rilevanti al fine di consentire loro di inserire anche le infrastrutture in questione nella formulazione della propria offerta.

Le Linee Diretrici (paragrafo 51) prevedono inoltre che ogni investimento pubblico debba riferirsi a progetti che determinino un notevole miglioramento (*step*



change) delle reti esistenti – sia in termini di disponibilità dei servizi, sia in termini di qualità degli stessi – e non semplicemente un miglioramento marginale della connettività dei cittadini. Nell’ottica del contenimento dei potenziali effetti distorsivi della misura su concorrenza e scambi, le Linee Diretrici conferiscono peraltro alla Commissione poteri significativi in materia di monitoraggio dei progetti quadro nazionali e dei progetti che prevedono aiuti di ammontare notevole (paragrafo 53).

Con specifico riguardo alla politica comunitaria in tema di promozione dello sviluppo di reti NGA mediante aiuti di Stato, le Linee Diretrici aggiungono alle condizioni generali di compatibilità e proporzionalità degli stessi (di cui alle sezioni 2.5 e 3.4 delle Linee Diretrici) ulteriori e più specifiche condizioni (paragrafo 80). Le misure di aiuto di Stato in favore dello sviluppo di reti NGA, per poter essere approvate, dovranno infatti prevedere condizioni di accesso in capo al beneficiario più stringenti rispetto a quelle previste per le reti a banda larga tradizionali. L’accesso all’infrastruttura sussidiata dovrà essere assicurato tramite servizi non solo attivi ma anche passivi, incluso l’accesso ai cavidotti che dovrà essere garantito per sempre (quindi oltre i 7 anni).

Nelle aree rurali con bassa densità abitativa, tuttavia, le Linee Diretrici prevedono che i prodotti di accesso che richiedono costosi interventi sull’infrastruttura sussidiata debbano essere offerti solo in presenza di una ragionevole domanda da parte di un operatore terzo. La domanda potrà essere considerata ragionevole solo in presenza *i*) di un coerente *business plan* e *ii*) in mancanza di offerte di prodotti comparabili nella stessa area a prezzi equivalenti a quelli praticati nelle aree più competitive.

Inoltre, le Linee Diretrici stabiliscono che nel caso in cui l’operatore sussidiato sia verticalmente integrato, questi debba prestare idonee garanzie di non discriminazione. In tal senso, nell’ambito della gara, le offerte basate su un modello *wholesale-only*, *passive-only* o su entrambi i modelli riceveranno un punteggio aggiuntivo (par. 80 lett. b).

Infine, in deroga al paragrafo 77, ai sensi del quale nelle cosiddette “aree nere” (nelle quali vi sono, ovvero si svilupperanno nell’arco di un triennio, almeno due diverse reti NGA) le misure di aiuto di Stato per realizzare ulteriori reti NGA sarebbero distorsive della concorrenza, le nuove Linee Diretrici prevedono eccezionalmente (paragrafo 82) la possibilità di erogare finanziamenti pubblici per reti NGA nelle aree urbane, a condizioni particolarmente rigide, al fine di accelerare lo sviluppo delle reti *ultrabroadband* e di raggiungere gli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea.

Le Linee Diretrici individuano il ruolo delle ANR nel contesto dei procedimenti per la valutazione della compatibilità delle misure di aiuto di Stato, evidenziandone la crucialità, in virtù dell’esperienza nel settore delle ANR; in tal senso, esse stabiliscono che le ANR dovrebbero essere consultate dalle autorità che concedono l’aiuto in



relazione: *i*) all'identificazione delle aree interessate dall'aiuto (*target areas*), *ii*) all'individuazione delle condizioni di accesso all'ingrosso alla rete sussidiata ed *iii*) ai prezzi di tali servizi nonché, *iv*) alla risoluzione delle controversie tra operatori che richiedono l'accesso alla rete sussidiata e l'operatore sussidiato (paragrafo 42). Le ANR sono incoraggiate a rilasciare delle Linee guida che le autorità locali possano utilizzare per valutare il contesto competitivo dei mercati, per definire i servizi di accesso all'ingrosso ed i loro prezzi, facendo riferimento ai principi del quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche ed alle raccomandazioni della Commissione.

Le Linee Diretrici prevedono altresì che le ANR possano essere consultate per l'identificazione delle *target areas* (paragrafo 78 lett a).

Per quanto riguarda invece le condizioni di accesso all'ingrosso, le linee Diretrici stabiliscono che gli obblighi di accesso imposti al beneficiario della misura di aiuto ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato, dovrebbero essere allineati agli obblighi derivanti dalla regolamentazione di settore. In linea di principio, l'operatore sussidiato è tenuto a fornire una gamma di servizi di accesso all'ingrosso più ampia rispetto a quella fornita dall'operatore SMP. Gli obblighi di accesso, peraltro, dovrebbero applicarsi per un periodo di almeno sette anni e, qualora alla scadenza di tale periodo il beneficiario dell'aiuto venga identificato come operatore SMP, tali obblighi dovranno essere imposti dalle sole ANR ai sensi del quadro normativo delle comunicazioni elettroniche.

Infine, per quanto riguarda le condizioni economiche dei servizi di accesso, i prezzi dei servizi offerti sulla rete sussidiata dovrebbero basarsi sui principi stabiliti dalle ANR, sull'uso di *benchmark* di prezzo e dovrebbero tenere conto del sussidio ricevuto. Per la definizione del *benchmark* – che rappresenta il limite massimo del prezzo applicabile – rilevano i prezzi medi (pubblicati) che prevalgono nelle aree più competitive – della nazione o dell'Unione – per servizi confrontabili; in assenza di prezzi pubblicati si suggerisce il riferimento a quelli regolati o comunque approvati dalle ANR. In assenza di prezzi pubblicati o regolati, si suggerisce il riferimento al principio dell'orientamento al costo.

Gli Stati membri possono in ogni caso consultare sempre l'ANR sull'adeguatezza dei termini, delle condizioni e dei prezzi proposti dagli operatori per l'uso dell'infrastruttura esistente, al fine della verifica che le condizioni non siano eccessivamente proibitive o rischino di ostacolare l'uso di tale infrastruttura.

La nuova proposta di Orientamenti della Commissione europea sugli aiuti di Stato

Gli Orientamenti del 2013 non si focalizzano esplicitamente sulla possibilità di finanziare con l'intervento pubblico la realizzazione di reti mobili al fine di fornire servizi a banda ultra-larga. Recentemente, gli Orientamenti per la banda larga del 2013 sono stati



oggetto di una valutazione *ex post* da parte della Commissione europea per verificare se fossero ancora idonei allo scopo. La valutazione ha dimostrato che essi costituiscono un quadro adeguato, ma richiedono alcuni miglioramenti per riflettere gli sviluppi tecnologici e di mercato.

Il 19 novembre 2021, la Commissione europea ha quindi avviato una consultazione pubblica mirata, invitando tutti gli interessati a presentare osservazioni sulla revisione degli Orientamenti; la consultazione è aperta fino all'11 febbraio 2022.

Si riportano a seguire gli elementi principali del contenuto di tale consultazione; si ritiene utile precisare che essendo il testo della proposta ancora in versione bozza e potendo essere modificata dalla Commissione agli esiti della consultazione, le indicazioni contenute non possono essere ritenute vincolanti per la decisione finale dell'Autorità sulle presenti Linee guida. Tuttavia, si ritiene utile riportare almeno gli elementi più innovativi della nuova proposta, al fine di fornire elementi di discussione alla presente consultazione, con riferimento in particolare alle parti relative alle reti mobili, rispetto alle quali, come detto in premessa, gli attuali Orientamenti non forniscono dettagli specifici.

Contenuti generali della proposta in consultazione

Nella proposta si evidenzia come il sostegno statale alla realizzazione di infrastrutture mobili e le misure sul versante della domanda sono stati finora valutati direttamente nell'ambito del TFUE, utilizzando i principi di compatibilità degli aiuti di Stato e facendo riferimento per analogia agli orientamenti sulla banda larga. Le nuove disposizioni che si intendono introdurre nella nuova proposta sono mirate a chiarire le condizioni di compatibilità che la Commissione applica in relazione a tali misure, tenendo conto degli sviluppi del mercato riconosciuti anche nei nuovi obiettivi di connettività dell'UE, che richiedono (i) entro il 2025, che tutte le aree urbane e le principali vie di trasporto siano coperte da reti 5G e, (ii) entro il 2030, che tutte le aree popolate siano coperte dal 5G, nonché (iii) un incremento dell'utilizzo dei servizi fissi e mobili da parte degli utenti finali.

Con riferimento all'assegnazione di aiuti pubblici per reti mobili, l'approccio proposto fa leva sulle regole e sui principi che già si applicano alle reti fisse e segue la prassi dei casi esaminati dalla Commissione. L'intervento statale sarà comunque limitato alle aree di fallimento del mercato individuate attraverso la mappatura e la consultazione pubblica sulla base di criteri che gli Stati membri ritengono appropriati per rispondere alle esigenze degli utenti finali, in particolare la velocità. La nuova rete dovrà garantire miglioramenti significativi rispetto alle reti esistenti in termini di disponibilità, capacità, velocità e concorrenza dei servizi mobili.



In linea di principio, anche in presenza di un fallimento del mercato, non possono essere concessi aiuti di Stato per la realizzazione di una rete mobile se la realizzazione di tale rete rientra nell'adempimento degli obblighi connessi all'assegnazione dello spettro. Tuttavia, gli aiuti di Stato possono essere concessi per fornire una qualità del servizio supplementare necessaria a soddisfare le esigenze dimostrate degli utenti finali che vanno oltre quanto già richiesto per conformarsi a tali obblighi. Tali aiuti possono coprire solo i costi aggiuntivi necessari per garantire la maggiore qualità della rete.

Le reti di backhaul

Le reti di *backhaul* sono *input* necessari per sostenere reti di accesso sia fisse che mobili. Le reti di *backhaul* possono essere basate su soluzioni in rame, fibra ottica, microonde e satellite. Nelle prime generazioni di cellulare il *backhaul*, dalla stazione base radio al centro di commutazione mobile, era in gran parte fornito da connessioni a microonde punto a punto. L'implementazione della tecnologia LTE e l'introduzione del 5G hanno portato a requisiti di *backhaul* più elevati e un crescente utilizzo di reti in fibra ottica anche per collegare le stazioni base.

La rete di *backhaul* è un prerequisito necessario per lo sviluppo delle reti di accesso. Le reti di *backhaul* hanno il potenziale per stimolare la concorrenza nel mercato dell'accesso. Un *backhaul* performante può stimolare investimenti privati per collegare gli utenti finali, a condizione che la rete di *backhaul* garantisca l'accesso a condizioni aperte, trasparenti e non discriminatorie a tutti gli operatori e a tutte le tecnologie. Il finanziamento pubblico delle reti di *backhaul* è generalmente una misura che promuove la concorrenza e gli investimenti in quanto consente agli operatori terzi di implementare reti di accesso e offrire servizi di connettività agli utenti finali.

Poiché le reti di *backhaul* trasportano il traffico di varie reti di accesso fisse e/o mobili, esse richiedono una capacità di trasmissione significativamente più elevata rispetto alle singole reti di accesso, in questo caso mobili. Tenendo conto delle attuali esigenze degli utenti finali, del rapido aggiornamento delle reti di accesso con una domanda sempre crescente di trasmissione dei dati e delle maggiori prestazioni di ogni nuova generazione mobile, le reti di *backhaul* devono soddisfare un significativo aumento della capacità richiesta. Nella fase attuale dello sviluppo tecnologico, tale aumento della domanda di capacità può essere affrontato da reti di *backhaul* basate su fibra o da reti di *backhaul* basate su altre tecnologie in grado di fornire lo stesso livello di prestazioni e affidabilità delle reti di *backhaul* basate su fibra.

Un fallimento del mercato per quanto riguarda la rete di *backhaul* può essere presente quando non vi è alcun *backhaul* o il *backhaul* esistente o pianificato non è basato sulla fibra o su altre tecnologie in grado di fornire lo stesso livello di prestazioni e affidabilità della fibra: per evitare che la rete di *backhaul* diventi una strozzatura, potrebbe



essere necessario aumentarne la capacità parallelamente alla realizzazione di reti di accesso più performanti.

La Commissione sottolinea che per gli interventi nelle reti di *backhaul* per il 5G, la rete finanziata dallo Stato deve garantire sia l'accesso *bitstream* sia l'accesso a palificazioni/piloni/torri, infrastrutture di posa e fibra spenta.

La Commissione sottolinea anche che nell'ambito dell'esercizio di mappatura delle reti mobili, al fine di individuare il perimetro geografico oggetto degli aiuti di Stato, per "*passed premises*" si intendono edifici che possono essere collegati in un breve periodo di tempo al normale costo di attivazione per l'utente finale, indipendentemente dal fatto che essi siano già collegati alla rete. Uno *stakeholder* può dichiarare che l'edificio è *passed* solo se, a seguito di una richiesta di un utente finale, esso si impegna a collegare l'utente e ad attivare il servizio entro 4 settimane dalla data della richiesta, a fronte dei normali costi di attivazione, vale a dire senza costi aggiuntivi o eccezionali e, in ogni caso, non superiori al costo medio di attivazione nello Stato membro interessato.

Ruolo delle ANR

La proposta in consultazione chiarisce anche il ruolo delle ANR nella definizione ed assegnazione delle misure di aiuti di Stato, anche per il 5G; la Commissione incoraggia gli Stati membri a consultare sistematicamente le ANR in merito all'elaborazione delle misure di aiuto di Stato e, in particolare, ma non solo, a: l'individuazione delle aree *target* (mappatura e consultazione pubblica), la valutazione dello "*step change*", i prodotti di accesso all'ingrosso, le relative condizioni e prezzi, i meccanismi di risoluzione delle controversie in relazione a uno di tali aspetti.

In linea con le migliori prassi, fatte salve le competenze delle ANR nell'ambito del quadro normativo, le ANR possono emanare orientamenti, tra l'altro, per quanto riguarda le definizioni di prodotti di accesso all'ingrosso e i prezzi. Tali orientamenti dovrebbero tenere conto del quadro normativo e delle raccomandazioni formulate dalla Commissione.

Neutralità tecnologica

La Commissione sottolinea, in continuità con gli orientamenti esistenti, che l'intervento pubblico non deve favorire o escludere alcuna tecnologia particolare, sia nella selezione dei beneficiari che nella fornitura di accesso all'ingrosso.

Gli offerenti dovrebbero avere il diritto di proporre la fornitura dei servizi richiesti utilizzando o combinando le tecnologie che ritengono più adatte. Una rete di comunicazione elettronica finanziata dallo Stato deve consentire l'accesso a condizioni eque e non discriminatorie a tutti i richiedenti l'accesso, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata.



Prodotti di accesso wholesale – Mobile

Per gli interventi a sostegno delle reti di accesso mobile, la rete finanziata dallo Stato deve offrire (anche ai richiedenti l'accesso FWA) la più ampia gamma di prodotti di accesso all'ingrosso, tra cui, tra l'altro, l'accesso *bitstream*, l'accesso a pali/antenne/torri e, non appena disponibili, i prodotti di accesso necessari per sfruttare le funzionalità più avanzate del 5G (come il *roaming*, la rete di accesso multi-operatore MORAN, la rete *core* multi operatore MOCN, il *network slicing*) e reti di generazioni mobili future (al momento della concessione dell'aiuto, gli Stati membri devono garantire che i pali e le torri abbiano la dimensione adeguata ad assicurare che l'accesso possa essere garantito).

Prodotti di accesso wholesale - Backhaul

Per gli interventi nelle reti di *backhaul*, la rete finanziata dallo Stato deve garantire l'accesso *bitstream* e l'accesso a pali/piloni/torri, cavidotti e fibra spenta.

La rete finanziata dallo Stato deve offrire un accesso effettivo a condizioni eque e non discriminatorie a tutti gli operatori che ne facciano richiesta: ciò può comportare la realizzazione di nuove infrastrutture sufficienti (ad esempio, cavidotti sufficientemente grandi da consentire la diffusione di fibra spenta sufficiente a soddisfare le esigenze prevedibili di tutti gli operatori del mercato).

Accesso wholesale – termini e condizioni

L'accesso effettivo all'ingrosso deve essere concesso per almeno dieci anni (rispetto ai 7 previsti dagli attuali Orientamenti) per tutti i prodotti di accesso ad eccezione del VULA; l'accesso basato su VULA deve essere concesso per un periodo di tempo pari alla durata di vita dell'infrastruttura passiva per la quale il VULA è un sostituto (essendo il VULA un sostituto dell'accesso fisico disaggregato alla nuova infrastruttura passiva, secondo la Commissione si applicano per esso le stesse regole di accesso).

L'accesso a nuove infrastrutture passive (quali cavidotti, pali, fibre spente, ecc.) deve essere concesso per tutta la durata di vita dell'elemento di rete in questione.

Le condizioni di accesso *wholesale* devono applicarsi all'intera rete finanziata dallo Stato, comprese le parti della rete in cui sono state utilizzate le infrastrutture esistenti.

In determinate circostanze, gli Stati membri possono limitare la fornitura di determinati prodotti di accesso che aumenterebbero in modo sproporzionato i costi di investimento senza produrre vantaggi significativi in termini di maggiore concorrenza ai casi di "domanda ragionevole" da parte di un richiedente accesso. Tale eccezione, maggiormente dettagliata negli Orientamenti in consultazione, è possibile alle seguenti condizioni:



- a) la zona interessata è una zona a bassa densità di popolazione, in cui i servizi a banda larga sono limitati o in cui i beneficiari dell'aiuto sono piccole imprese locali;
- b) l'accesso non può essere limitato sulla base di una domanda ragionevole nelle zone densamente popolate in cui ci si può aspettare che si sviluppi la concorrenza infrastrutturale; in tali aree, la rete finanziata dallo Stato dovrebbe offrire tutti i tipi di prodotti di accesso alla rete;
- c) gli Stati membri devono dimostrare l'aumento sproporzionato dei costi per ciascun prodotto di accesso in questione con calcoli dettagliati e oggettivi dei costi;
- d) la domanda è considerata ragionevole se il richiedente accesso fornisce un piano aziendale coerente che giustifica lo sviluppo del prodotto sulla rete finanziata dallo Stato e nessun prodotto di accesso comparabile è già offerto nella stessa area geografica da un altro operatore a prezzi equivalenti a quelli delle aree più densamente popolate.

Se una richiesta di accesso soddisfa tali requisiti, il costo aggiuntivo per fornire tale accesso è a carico del beneficiario dell'aiuto.

Claw-back

Gli Stati membri dovrebbero monitorare attentamente l'attuazione del progetto a banda larga durante l'intera durata del progetto e prevedere un meccanismo di *claw-back*, già menzionato negli orientamenti vigenti, ed applicarlo alle misure di supporto per lo sviluppo di reti fisse e mobili.

I fattori che possono avere un impatto sulla redditività del progetto e che possono essere difficili, o addirittura impossibili, da stabilire *ex ante* con sufficiente accuratezza sono, ad esempio:

- a) i costi effettivi di implementazione della rete;
- b) i ricavi effettivi dei servizi di base;
- c) l'effettivo *take up*;
- d) i ricavi effettivi da servizi "non core".

Ad esempio, un meccanismo di *claw back* può contribuire a recuperare profitti superiori a quanto ragionevolmente previsto, ad esempio a causa di: una sottoscrizione dei prodotti a banda larga superiore alle previsioni, con conseguenti profitti aggiuntivi e un minore *gap* di investimenti, e ricavi superiori alle previsioni derivanti da prodotti non a banda larga, con conseguenti profitti aggiuntivi e un minore *gap* di investimenti (ad esempio per ricavi derivanti da nuovi prodotti di accesso all'ingrosso).



Gli Stati membri devono attuare un meccanismo di *claw-back* almeno per la durata del progetto se l'importo dell'aiuto del progetto è superiore a 5 milioni di euro (nuova soglia identificata dagli Orientamenti in consultazione) e devono definire le sue norme in modo trasparente e chiaro *ex ante*.

Il meccanismo di recupero dovrebbe essere concepito in modo da tenere conto e bilanciare due obiettivi: dovrebbe consentire allo Stato membro di recuperare importi che superano un profitto ragionevole e non dovrebbe mettere a repentaglio gli incentivi per gli operatori a partecipare a una gara d'appalto e ad adoperarsi per migliorare l'efficienza in termini di costi (incrementi di efficienza) al momento dell'implementazione della rete. Per raggiungere un adeguato equilibrio tra i due obiettivi, gli Stati membri dovrebbero introdurre criteri di incentivazione relativi ai guadagni in termini di efficienza produttiva, che non vadano a discapito della qualità del servizio fornito.

I nuovi Orientamenti si propongono di disciplinare più approfonditamente detto meccanismo (*cf.* pag 37, punto 159 e nota n.114 del testo in consultazione).

Tra l'altro, i meccanismi di *claw-back* devono anche tenere conto dei profitti realizzati da altre operazioni riguardanti la rete finanziata dallo Stato.

In tutti i casi, gli importi in eccesso devono essere restituiti allo Stato membro. Gli Stati membri possono decidere di reinvestire gli importi nell'estensione della rete alle stesse condizioni della misura di aiuto di Stato originaria.

Separazione contabile

Per garantire che l'aiuto rimanga proporzionale e non comporti sovracompensazioni o sovvenzioni incrociate con attività non sovvenzionate, il beneficiario dell'aiuto deve garantire la separazione contabile tra i fondi utilizzati per la costruzione e il funzionamento della rete e gli altri fondi a sua disposizione.

2. IL PIANO ITALIA 1 GIGA E LE LINEE GUIDA DELL'AUTORITÀ

Gli interventi dell'Autorità

Con la delibera n. 120/16/CONS, l'Autorità ha adottato le “*Linee guida per le condizioni di accesso wholesale alle reti a banda ultra larga destinatarie di contributi pubblici*” destinate sia alle Stazioni appaltanti – al fine di indirizzare la redazione dei bandi di gara per la realizzazione di reti a banda ultra-larga con il contributo di finanziamenti pubblici, in specifiche aree territoriali a fallimento di mercato (aree bianche NGA) – sia ai soggetti aggiudicatari di tali bandi, per individuare le modalità di accesso alle reti in fibra ottica realizzate con il contributo di finanziamenti pubblici.

La delibera n.120/16/CONS ha rappresentato la base regolamentare rispetto alla quale sono stati definiti i bandi per la concessione degli aiuti di Stato conferiti nell'ambito

della Strategia Italiana per la Banda Ultralarga (BUL) del 2015. Tutti i lotti, concentrati nelle c.d. “Aree bianche” del territorio italiano, sono stati aggiudicati all’operatore Open Fiber S.p.A. (OF), che ha realizzato un’offerta basata su architettura FTTH ed FWA.

Il 27 luglio 2021, il Comitato interministeriale per la transizione digitale¹ (di seguito, CITD), presieduto dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, ha approvato il Piano di intervento “Italia a 1 Giga”, oggetto di consultazione pubblica dal 6 agosto al 15 settembre 2021. Si tratta del primo dei Piani di intervento pubblico previsti nella “Strategia italiana per la Banda Ultra Larga - Verso la *Gigabit Society*” (di seguito, Strategia) che, in attuazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, PNRR), definisce le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale indicati dalla Commissione europea con la Comunicazione sulla Connettività per un mercato unico digitale europeo *Gigabit Society* e con la Comunicazione sul decennio digitale *Digital compass*.

In particolare, con il Piano “Italia a 1 Giga” il Governo italiano intende fornire connettività ad almeno 1 Gbit/s in *download* e 200 Mbit/s in *upload* alle unità immobiliari che, a seguito della mappatura delle infrastrutture presenti o pianificate al 2026 dagli operatori di mercato, sono risultate non coperte da almeno una rete in grado di fornire in maniera affidabile velocità di connessione in *download* pari o superiori a 300 Mbit/s. La connessione ad almeno 1 Gbit/s in *download* e 200 Mbit/s in *upload* verrà fornita senza limiti al volume di traffico per gli utenti e nel rispetto del principio della neutralità tecnologica.

Successivamente alla conclusione della prima consultazione pubblica sul Piano, il 24 novembre 2021, è stata avviata una nuova consultazione pubblica sull’esito della mappatura delle reti fisse “Aree bianche 2016”, al fine di integrare il perimetro del Piano “Italia a 1 Giga” con nuovi indirizzi civici presenti in tali aree. Nella nuova consultazione pubblica, si specifica che “*L’intervento in tali aree sarà effettuato con le medesime modalità attuative previste nel Piano*”.

Alla luce di ciò, il 23 settembre 2021, l’Autorità ha approvato la delibera di consultazione pubblica n. 294/21/CONS sulla proposta di Linee guida che identificano le condizioni di accesso *wholesale* alle reti a banda ultra-larga destinatarie di contributi pubblici mediante il modello di intervento ad incentivo.

In data 16 dicembre 2021 tali Linee guida sono state adottate, con delibera n. 406/21/CONS.

¹ Istituito con il Decreto-Legge n. 22 del 1° marzo 2021 e presieduto dal Ministro per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale.



3. IL PIANO ITALIA 5 G

Il 15 novembre 2021, con l’iniziativa “Italia 5G”, il Governo ha definito un nuovo piano di intervento pubblico nazionale per incentivare la realizzazione delle infrastrutture di rete per lo sviluppo e la diffusione del 5G. Si tratta del primo Piano di investimenti pubblici – con un finanziamento di 2,02 miliardi di euro – approvato a sostegno dello sviluppo del mercato mobile in Italia. L’obiettivo del Piano – sottoposto a consultazione pubblica dal 15 novembre al 15 dicembre 2021 insieme alla “Relazione della mappatura reti mobili 2021” – è di indirizzare al meglio le iniziative pubbliche per realizzare reti ultraveloci e fornire servizi mobili innovativi e ad elevate prestazioni.

Anche il Piano Italia 5G – come il Piano Italia 1 Giga – è una delle iniziative previste nella Strategia italiana per la Banda Ultra Larga approvata dal CICTD il 25 maggio 2021, in attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il Piano ha l’obiettivo di incentivare la diffusione sull’intero territorio nazionale di reti mobili 5G in grado di assicurare un significativo salto di qualità della connettività radiomobile mediante rilegamenti in fibra ottica delle stazioni radio base (SRB) e la densificazione delle infrastrutture di rete, al fine di garantire la velocità ad almeno 150 Mbit/s in *downlink* e 50 Mbit/s in *uplink*, in aree in cui non è presente, né lo sarà nei prossimi cinque anni, alcuna rete idonea a fornire connettività ad almeno 30 Mbit/s in tipiche condizioni di punta del traffico.

Il Piano 5G si sviluppa secondo due linee di intervento distinte e tra loro complementari, ossia:

- a) la realizzazione di rilegamenti di *backhauling* in fibra ottica per le stazioni radio base (SRB) prive di tale rilegamento al 2026, secondo i piani dichiarati dagli operatori in fase di mappatura;
- b) la realizzazione di nuovi siti radiomobili per la fornitura di servizi con velocità di trasmissione, in usuali condizioni di punta del traffico, di almeno 150 Mbit/s in *downlink* e 50 Mbit/s in *uplink*, in aree che, sulla base dei risultati della mappatura, risultano caratterizzate al 2026 da velocità in *downlink* inferiori a 30 Mbit/s nelle medesime condizioni di traffico.

La realizzazione di rilegamenti di *backhauling*

Per lo sviluppo dei servizi 5G è indispensabile che le SRB siano dotate di *backhauling* in fibra ottica che, rispetto ad altre tipologie di rilegamento (ad es. ponte radio), sono maggiormente scalabili e permettono di predisporre le reti radiomobili a rispondere all’esigenza di un salto di qualità della connettività, rappresentando uno degli elementi di dette reti necessari a soddisfare i requisiti attuali e prospettici in termini non solo di capacità di traffico, ma anche di altri parametri, tra cui latenza e affidabilità del collegamento, che assumono importanza via via crescente nell’ottica dello sviluppo di

servizi innovativi, come peraltro sottolineato dal Codice europeo delle comunicazioni elettroniche e dalle linee guide del BEREC sulle reti ad altissima capacità (*Very High Capacity Networks*, VHCN).

In tale prospettiva, è altresì fondamentale che i rilegamenti in fibra ottica siano idonei a supportare anche lo sviluppo del più moderno paradigma delle architetture di rete di accesso radio centralizzate, meglio noto come *Centralized* (o *Cloud*) *Radio Access Network* (C-RAN), che prevede di spostare in un punto centralizzato della rete (c.d. *Central Office*, CO) varie funzioni di strato fisico e di rete che nelle architetture distribuite sono solitamente implementate nelle SRB.

Tale paradigma offre molteplici vantaggi, ad esempio in termini di maggiore efficienza energetica in virtù della possibilità di allocare dinamicamente le capacità di elaborazione a livello centralizzato, minor complessità dell'*hardware* e del *software* del sito radiomobile, maggiore efficienza nell'implementazione di tecniche di cooperazione tra SRB per l'ottimizzazione delle prestazioni della rete (ad esempio in scenari di elevata mobilità dei dispositivi). Per sfruttare pienamente tali vantaggi, tuttavia, l'architettura C-RAN richiede un collegamento (c.d. *fronthauling*) dedicato e ad alta capacità, tipicamente in fibra ottica, per il trasferimento delle informazioni necessarie tra CO e siti di antenna.

Una prima linea di intervento che il Piano 5G intende attuare prevede dunque un finanziamento di infrastrutture passive e apparati attivi per la realizzazione di rilegamenti di *backhauling* in fibra ottica, con caratteristiche idonee a supportare anche il *fronthauling*, alle stazioni radio base (SRB) che, all'esito dell'attività di mappatura, risultano prive al 2026 di tale tipo di rilegamento.

Il Governo italiano ritiene che l'intervento in esame, oltre a risultare necessario, per consentire un significativo salto di qualità delle prestazioni offerte dalle reti radiomobili in termini dei parametri indicati, abbia una natura "*general purpose*", in quanto permette di realizzare un'infrastruttura idonea a fornire un ampio beneficio a tutti gli operatori presenti nel mercato, a prescindere dalle tecnologie ed architetture di rete da essi utilizzate. Infatti, l'infrastruttura realizzata con l'intervento pubblico rappresenterà un fattore abilitante lo sviluppo sia di servizi radiomobili "*future proof*", sia di connettività *fixed wireless*, le cui reti potranno beneficiare di una maggiore disponibilità di impianti rilegati in fibra ottica nonché di una maggiore capillarità di collegamenti in fibra sul territorio idonei ad esser ulteriormente estesi verso altri siti radio.

Ad esito della mappatura delle reti mobili, i siti oggetto della misura individuati risultano circa 13.200, di cui circa 1.900 dislocati entro 50 mt dagli indirizzi civici interessati da interventi previsti nel Piano "Italia a 1 Giga" e dei piani privati degli operatori; dei restanti circa 11.400, circa 1.700 (che comprendono circa 2.400 SRB) coprono anche autostrade, circa 4.000 (che includono circa 5.700 SRB) coprono anche strade extra-urbane e circa 3.000 (che riguardano circa 4.200 SRB) coprono anche tratte ferroviarie. Le SRB oggetto dell'intervento pubblico di rilegamento in fibra ottica sono



distribuite secondo quote piuttosto omogenee tra i diversi operatori radiomobili. Pertanto, la misura, oltre a caratterizzarsi per la sua natura “*general purpose*” dal punto di vista infrastrutturale, è idonea a portare benefici equamente distribuiti tra detti operatori.

Dalle informazioni acquisite in fase di mappatura delle reti, le aree in cui è maggiore la necessità di intervento pubblico sono caratterizzate dalla presenza di infrastrutture di rete gestite da privati potenzialmente idonee ad essere estese per realizzare i rilegamenti in fibra ottica alle SRB oggetto di intervento. Pertanto, in tali aree il modello di intervento più appropriato, proposto in consultazione, è quello ad incentivo (o *gap funding*).

I soggetti aggiudicatari dei finanziamenti dovranno dimensionare e realizzare i collegamenti di *backhauling* in fibra ottica in modo da garantirne l’accesso all’ingrosso a tutte le sue componenti, attive e passive, a condizioni eque e non discriminatorie a tutti i soggetti interessati, in conformità con quanto indicato dagli Orientamenti: le condizioni tecniche ed economiche di accesso all’ingrosso alle infrastrutture che beneficiano del finanziamento pubblico saranno individuate dall’Autorità.

Il Piano prevede l’applicazione del meccanismo di *claw-back* al fine di correggere eventuali sovra-compensazioni legate alle previsioni di costi e ricavi effettuate dagli operatori aggiudicatari in fase di elaborazione dei propri *business plan*. In tal senso, il soggetto beneficiario degli aiuti di Stato dovrà predisporre, a sostegno della misura di controllo dei prezzi, un sistema di contabilità dei costi sostenuti per la realizzazione delle reti sussidiate tale da rendere agevole per l’ente che concede l’aiuto controllare l’attuazione del programma e quantificare gli eventuali extra-profitti generati ai fini della applicazione del *claw back*. Inoltre, come già in passato sottolineato dall’Autorità in analoghi procedimenti, la separazione contabile dei servizi oggetto di finanziamento consentirà all’Autorità di condurre un’attività di vigilanza più efficace al fine di valutarne gli effettivi costi di realizzazione e gestione.

Sebbene per quanto sopra detto il modello ad incentivo appaia il più idoneo, nel caso di specie, una parte degli investimenti potrà essere effettuata mediante un intervento diretto (o tramite concessionario pubblico), laddove ciò risulti maggiormente conveniente, anche in base alla presenza di infrastrutture già realizzate in passato dallo Stato. Si osserva, in particolare, che una parte minoritaria di siti radiomobili da rilegare in fibra ottica (nell’intorno del 13% del totale) è situata ad una distanza limitata (entro 1 km) da infrastrutture in fibra ottica di proprietà pubblica, realizzate dallo Stato con precedenti interventi, che da una prima analisi appaiono idonee ad essere estese per realizzare, con costi limitati, i rilegamenti dei predetti siti radiomobili secondo un modello di intervento diretto da parte di Infratel Italia S.p.A.. In tal caso, la nuova infrastruttura pubblica di *backhauling*, una volta costruita mediante appalto pubblico, verrebbe messa a disposizione degli operatori di telecomunicazione, sempre nel rispetto delle condizioni definite dall’Autorità.



La realizzazione di nuovi siti radiomobili

Sebbene il rilegamento in fibra delle SRB rappresenti una condizione necessaria per ottenere prestazioni idonee a rispondere agli obiettivi preposti a livello europeo e nazionale, in termini di parametri di qualità del servizio quali ad esempio la capacità di trasmissione, la latenza e l'affidabilità del collegamento, il Piano "Italia 5G" sottoposto a consultazione indica che tale intervento non è sufficiente a garantire agli utenti l'effettivo incremento della velocità trasmissiva nelle tipiche condizioni di massima intensità del traffico.

Per tale motivo il Piano "Italia 5G" prevede un secondo intervento complementare, volto a finanziare la realizzazione di infrastrutture passive di rete mobile (inclusi i necessari rilegamenti di *backhauling* in fibra ottica e gli apparati attivi per tali rilegamenti) aggiuntive rispetto a quelle esistenti e previste al 2026 nei piani di copertura dichiarati dagli operatori². Tali infrastrutture dovranno essere idonee a consentire di fornire servizi radiomobili aventi come obiettivo prestazionale la velocità di trasmissione, in usuali condizioni di punta del traffico³, di almeno 150 Mbit/s in *downlink* e 50 Mbit/s in *uplink*⁴ per utente in aree che, sulla base dei risultati della mappatura, risultano caratterizzate, oggi e nei prossimi 5 anni, da prestazioni insufficienti a soddisfare il fabbisogno di connettività degli utenti secondo quanto di seguito illustrato.

L'intervento si propone di concentrare gli investimenti pubblici nelle aree in cui le attuali prestazioni delle reti mobili (e quelle previste, in base ai programmi di investimento dei privati nei prossimi cinque anni) non raggiungono velocità in *downlink* di almeno 30 Mbit/s per utente nelle usuali condizioni di punta del traffico. Il Piano indica, infatti, come il raggiungimento di tale soglia prestazionale rappresenti la condizione minima necessaria per soddisfare, nel breve periodo, il fabbisogno di connettività mobile per l'effettiva fruizione da parte di tutti gli utenti dei molteplici servizi e applicazioni resi disponibili con la tecnologia 5G.

Ai fini della definizione di tale soglia prestazionale di intervento, il Piano ha tenuto conto che nel 2018, quindi in un momento in cui l'ecosistema tecnologico 5G era agli albori e non aveva ancora raggiunto l'attuale livello di maturità, l'Autorità, con la delibera n. 89/18/CONS, sulla base di un'analisi approfondita del settore e dei requisiti prestazionali minimi di connettività per soddisfare adeguatamente i fabbisogni di connettività degli utenti finali, nonché del quadro regolatorio nazionale ed europeo in materia di spettro radio all'epoca vigente, aveva già valutato necessario garantire per tutti gli utenti una velocità di almeno 30 Mbit/s in *download* non meramente "nominale",

² Di tipo quindi incrementale rispetto anche alle infrastrutture di rete mobili necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di copertura associati ai diritti d'uso assegnati mediante la gara 5G del 2018. Tale infrastruttura di rete sussidiata non sarà quindi presa in considerazione per soddisfare gli obblighi di copertura, e non vi sarà quindi sovrapposizione tra questi e l'intervento pubblico proposto.

³ Tale velocità, secondo quanto previsto dalle linee guida del BEREC sulle VHCN, rappresenta la velocità effettivamente disponibile per ciascun utente del servizio nel periodo di massima intensità del traffico.

⁴ In linea con i valori indicati nelle linee guida del BEREC sulle VHCN.



mediante la previsione di una serie di obblighi di copertura in capo agli operatori aggiudicatari delle frequenze delle bande *c.d.* “pioniere” per lo sviluppo del 5G che prevedevano tale requisito di velocità. In tale occasione, tuttavia, dalla consultazione pubblica era emerso che gli obblighi proposti non fossero sostenibili in relazione agli investimenti richiesti per consentire alle reti mobili di soddisfare il suddetto requisito di velocità con le risorse disponibili. Conseguentemente, gli obblighi di copertura associati ai diritti d’uso delle frequenze delle bande 700 MHz e 3.6-3.8 GHz definiti dall’Autorità con la successiva delibera n. 231/18/CONS, adottata tenendo conto degli esiti della predetta consultazione pubblica, si riferiscono a velocità in *download* nominale di 30 Mbit/s, che in consultazione era invece stata ritenuta un obiettivo sostenibile.

L’attuale intervento rappresenta, pertanto, l’occasione per far fronte a tale tipica situazione di “fallimento di mercato”, integrando le reti degli operatori privati con le infrastrutture necessarie a garantire un significativo salto di qualità per soddisfare, oggi e in prospettiva nei prossimi anni, il fabbisogno di servizi 5G relativi a tutti gli ambiti applicativi richiamati nel Piano “Italia 5G”, che afferiscono alle tre categorie previste dall’*International Communication Union* (ITU) (eMBB, m-MTC e URLLC), per i quali è atteso già a partire dal 2026, anche in base agli andamenti di crescita che tipicamente caratterizzano lo sviluppo del mercato radiomobile, un significativo incremento dei suddetti requisiti prestazionali minimi. A tal proposito, è d’uopo evidenziare che le reti di accesso radiomobile sono storicamente caratterizzate da un’assai rapida evoluzione nel tempo del traffico dati offerto dalla clientela (che le reti devono smaltire), anche in ragione delle abitudini ormai consolidate degli utenti di usufruire di servizi e applicazioni, anche di tipo avanzato, mediante dispositivi mobili (principalmente *smartphone* e *tablet*), fenomeno quest’ultimo accentuatosi con lo stato di emergenza sanitaria da Covid-19, caratterizzato da incrementi di traffico sulla rete mobile anche più elevati di quelli registrati sulle reti fisse.

A tal riguardo, appare altresì rilevante l’evoluzione nel frattempo intercorsa concernente il quadro regolatorio relativo alle reti VHCN. In particolare, preme richiamare quanto stabilito dal nuovo Codice europeo delle comunicazioni elettroniche, che all’art. 3, tra gli obiettivi generali, include quello di “*promuovere la connettività e l’accesso alle reti ad altissima capacità — comprese le reti fisse, mobili e senza fili — e il loro utilizzo da parte di tutti i cittadini e le imprese dell’Unione*”; inoltre, in accordo al considerato 28 del nuovo Codice, “*È necessario offrire incentivi adeguati agli investimenti in nuove reti ad altissima capacità, che sostengono l’innovazione nel campo dei servizi internet ricchi di contenuti e rafforzeranno la competitività internazionale dell’Unione. Tali reti presentano un enorme potenziale in termini di benefici per i consumatori e le imprese in tutta l’Unione.*”

Pertanto, il Piano prevede la realizzazione degli interventi proposti entro il 2026, ossia con un orizzonte temporale di 5 anni da oggi, volti alla realizzazione di infrastrutture di rete destinate a dover soddisfare il fabbisogno di servizi di connettività mobile per un



periodo che va ben oltre il 2026, con un salto di qualità consistente come detto nel raggiungimento dell'obiettivo prestazionale di almeno 150 Mbit/s in *downlink* e 50 Mbit/s in *uplink*, quale velocità effettivamente disponibile per ciascun utente del servizio nel periodo di massima intensità del traffico, in linea con quanto previsto dalle Linee guida del BEREC sulle VHCN.

Riassumendo, il suddetto intervento prevede quindi:

- a) l'individuazione di una velocità di 30 Mbit/s in *downlink* per utente, nelle usuali condizioni di punta del traffico, come soglia prestazionale entro la quale identificare le aree oggetto di intervento pubblico;
- b) l'individuazione della velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s per utente in *downlink* e 50 Mbit/s in *uplink* per utente, nelle usuali condizioni di punta del traffico, quale obiettivo prestazionale da garantire entro il 2026 tramite finanziamento pubblico nelle aree oggetto di intervento (di cui al punto a).

Il Piano prevede di considerare quale bacino di intervento le aree delineate dall'insieme dei *pixel* che interessano popolazione e vie di trasporto terrestri (incluse gallerie stradali e tunnel ferroviari) in cui la copertura delle reti mobili non raggiunge entro il 2026 la soglia prestazionale di intervento di 30 Mbit/s in *download* in tipiche condizioni di punta del traffico quale velocità effettivamente disponibile per ciascun utente. Nel Piano è indicata inoltre l'intenzione di prevedere, anche tenuto conto degli esiti della consultazione pubblica, l'identificazione di specifiche aree, nell'ambito del bacino di intervento descritto, in cui il finanziamento pubblico potrà riguardare anche le componenti attive delle nuove infrastrutture di rete mobile oggetto della misura.

Considerato il tipo di misura in esame, che mira a densificare le reti mobili esistenti per migliorare il livello di connettività, il Piano prevede un modello di intervento di tipo ad incentivo (*gap funding*) ritenuto maggiormente idoneo a facilitare il raggiungimento degli obiettivi di connettività sopra definiti, presentando peraltro il vantaggio di poter consentire agli operatori radiomobili di svolgere direttamente le attività di pianificazione e gestione dell'infrastruttura di rete sussidiata e di relativa armonizzazione, anche a livello radioelettrico, con le reti esistenti e pianificate al 2026.

La scelta del suddetto modello di intervento ad incentivo prevede la selezione – attraverso procedure ad evidenza pubblica – di operatori che potranno presentarsi in forma individuale o associata, al fine di realizzare nelle aree interessate le infrastrutture di rete necessarie, a fronte di un contributo pubblico determinato come percentuale massima sul costo complessivo delle opere, la cui misura sarà identificata anche considerato l'obiettivo prestazionale da raggiungere e gli elementi di rete da finanziare. Tali infrastrutture, una volta completate, rimarranno di proprietà degli operatori, fermo restando che sarà prevista l'applicazione del meccanismo di *claw-back*, al fine di garantire la proporzionalità dell'aiuto pubblico.



Inoltre, gli operatori aggiudicatari del contributo dovranno adeguatamente dimensionare e realizzare le infrastrutture di rete oggetto di finanziamento (inclusi i collegamenti di *backhauling* in fibra ottica ai nuovi siti radiomobili realizzati mediante contributo pubblico, aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e previsti al 2026 nei piani di copertura dichiarati dagli operatori) in modo da garantirne l'accesso all'ingrosso a condizioni eque e non discriminatorie a tutti i soggetti interessati, in conformità con quanto indicato dagli Orientamenti. Le condizioni tecniche ed economiche di accesso all'ingrosso attengono a tutte le infrastrutture che beneficiano del finanziamento pubblico – sia attive che passive – e saranno regolate dall'Autorità, ai sensi dei predetti Orientamenti.

Il Piano ha previsto quindi di adottare il modello di intervento ad incentivo per tale misura, considerando un contributo pubblico determinato come percentuale massima sul costo complessivo delle infrastrutture di rete necessarie all'attivazione di servizi rispondenti ai predetti requisiti prestazionali. La consultazione ha previsto anche l'acquisizione di informazioni circa i prodotti di accesso attivi e passivi che si ritiene debbano essere resi disponibili dall'operatore aggiudicatario ai soggetti terzi richiedenti l'accesso alle infrastrutture di rete realizzate mediante contributo pubblico.

Il Piano ha previsto che la selezione dei soggetti che dovranno realizzare le suddette infrastrutture di rete avvenga tramite procedura di gara, trasparente e non discriminatoria, così da garantire l'uso efficiente delle risorse pubbliche, in linea con il paragrafo 78(c) e (d) degli Orientamenti e in conformità con il D. lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti).

4. LINEE GUIDA

Si rappresenta a seguire la proposta di Linee guida, suddivisa nelle sezioni riguardanti: *i*) le condizioni generali, *ii*) il *set* minimo di servizi all'ingrosso che il beneficiario deve fornire sulla rete finanziata, *iii*) la definizione dei prezzi di tali servizi, *iv*) la procedura di approvazione dei prezzi, *v*) altre condizioni.

4.1 Condizioni generali

Le presenti Linee guida individuano le condizioni di riferimento per l'accesso all'infrastruttura finanziata, tenendo conto del contesto in cui saranno realizzate le infrastrutture, in conformità con gli Orientamenti del 2013 della Commissione europea e tenendo conto, ove pertinente, anche delle nuove considerazioni espresse dalla Commissione europea nell'ambito della consultazione pubblica avviata il 19 novembre 2021 – ancora in corso – sulla revisione degli Orientamenti, per ciò che attiene principalmente alle reti mobili.

Alcuni elementi oggetto delle presenti Linee guida potranno essere utilizzati come criteri comparativi, utili alla selezione dell'operatore beneficiario, laddove ritenuti coerenti con l'obiettivo politico del finanziamento. In particolare, la Stazione appaltante



potrà prevedere, nei bandi, punteggi supplementari nella procedura di selezione del beneficiario, a favore di:

- soggetti che si impegnano ad offrire una gamma di servizi *wholesale* più ampia e con un maggiore livello di disaggregazione rispetto a quella individuata nelle Linee guida dell’Autorità e nel bando;
- soggetti che si impegnano ad erogare livelli di qualità (SLA) migliorativi rispetto ai livelli di riferimento individuati dalle Linee guida dell’Autorità e nel bando.
- soggetti che si impegnano a fornire l’accesso ai prodotti *wholesale* senza limitazioni di capacità a tutti i soggetti richiedenti che propongono una domanda ragionevole.

Si fa presente che gli obblighi relativi alla fornitura dell’accesso devono trovare applicazione indipendentemente da qualsiasi eventuale cambio di proprietà, gestione o funzionamento delle infrastrutture sovvenzionate⁵ e, pertanto, l’eventuale utilizzo di infrastrutture esistenti deve prevedere condizioni compatibili con tali previsioni. In particolare, la durata dei diritti d’uso delle infrastrutture deve essere determinata in modo tale da garantire un effettivo utilizzo ed accesso all’infrastruttura finanziata, in considerazione della durata degli obblighi di accesso prevista dagli Orientamenti europei 2013⁶, a norma del quale “*il diritto di accesso ai cavidotti o tralicci non dovrebbe essere limitato nel tempo*”.

I soggetti che beneficiano del finanziamento pubblico per la realizzazione di nuovi siti radiomobili, aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e previsti al 2026 nei piani di copertura dichiarati dagli operatori (inclusi i necessari rilegamenti di *backhauling* in fibra ottica e gli apparati attivi per tali rilegamenti), dovranno, con le modalità e le tempistiche che saranno fissate dal bando di gara: *a)* realizzare l’infrastruttura ed installare la rete radio che comprende i siti radiomobili indicati, utilizzando le specifiche frequenze dichiarate nell’offerta, con accensione delle relative portanti; *b)* attivare il servizio commerciale direttamente al pubblico per il servizio radiomobile ai propri clienti impiegando l’infrastruttura finanziata; *c)* attivare una offerta di accesso all’ingrosso di connettività mobile con l’impiego dell’infrastruttura finanziata secondo le condizioni definite nelle presenti Linee guida, nel rispetto degli obiettivi prestazionali sopra indicati pari a 150 Mbit/s in *download* e 50 Mbit/s in *upload* per utente in tipiche condizioni di punta del traffico, come di seguito specificato.

I beneficiari dell’offerta possono essere tutti i soggetti in possesso di autorizzazione per l’offerta di servizi pubblici di comunicazioni elettroniche.

⁵ Cfr. Orientamenti europei 2013, punto 78, lett. g) “Gli obblighi relativi alla fornitura dell’accesso devono trovare applicazione indipendentemente da qualsiasi eventuale cambio di proprietà, gestione o funzionamento delle infrastrutture sovvenzionate”.

⁶ Cfr. Orientamenti europei 2013, punto 80, lett. a) “L’effettivo accesso all’ingrosso dovrà essere garantito per almeno sette anni e il diritto di accesso ai cavidotti o tralicci non dovrebbe essere limitato nel tempo.”

L'aggiudicatario dovrà dichiarare nell'offerta quali sono le frequenze che utilizzerà sui siti oggetto di finanziamento, incluse in particolare quelle che intende impiegare per la fornitura di servizi di connettività mobile e garantire l'utilizzo delle stesse frequenze per tutto il periodo di validità dell'obbligo. L'aggiudicatario potrà, previa autorizzazione della Stazione appaltante, procedere alla sostituzione delle frequenze, pur di garantire gli stessi livelli di servizio minimo garantiti con le altre frequenze e gli obblighi di offerta. Tali frequenze dovranno includere quelle attese per il 5G e previste dall'*International Communication Union* (ITU) per i cosiddetti sistemi IMT, all'uopo armonizzate ed impiegabili a livello nazionale, nonché attribuite al servizio mobile, secondo quanto previsto dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF).

Le suddette infrastrutture fisiche che sono oggetto di finanziamento dovranno avere dimensioni adeguate a garantire che tale accesso possa essere concesso ad un numero congruo di soggetti richiedenti. Tali soggetti dovranno poter accedere anche a componenti della rete che non sono finanziate pubblicamente ma che sono necessarie affinché il richiedente l'accesso possa fornire i propri servizi.

Alla luce del principio di neutralità tecnologica il soggetto partecipante alla gara, anche in considerazione dell'evoluzione tecnologica, ha la possibilità di proporre le architetture e le tecnologie che ritiene maggiormente idonee, purché siano in grado di garantire i livelli di servizio e le prestazioni di connettività indicate dal bando, nonché funzionali ad essere implementate da più operatori ed idonee alla fruizione generalizzata dell'utenza.

La proposta della Commissione di revisione degli Orientamenti in consultazione pubblica evidenzia (*cf.* es. paragrafo 109, e altri) come le reti 5G di tipo *standalone* (SA) abbiano, rispetto al 5G di tipo non *standalone* ed alle generazioni precedenti, caratteristiche prestazionali migliori in termini di velocità, latenza e densità di dispositivi connessi, con la possibilità di supportare la fornitura di nuovi servizi, garantendo anche determinati livelli di qualità, con ciò assicurando un cambio di passo nella fornitura di tali servizi. L'Autorità condivide tale considerazione, osservando altresì che al momento le reti 5G in esercizio in Italia non siano ancora classificabili come *standalone*. Pertanto, la stazione appaltante potrà valutare in modo preferenziale un'offerta basata fin dall'inizio su una rete di tipo 5G-SA, che potrà offrire perlomeno nelle aree finanziate caratteristiche prestazionali superiori già dalla prima implementazione.

In linea con gli Orientamenti europei del 2013, i soggetti terzi dovranno avere la possibilità di utilizzare, sulla base dell'Offerta presentata, le infrastrutture di nuova realizzazione e le connesse risorse, oltre ai servizi *wholesale* attivi disponibili nell'area.

Gli Orientamenti europei 2013 prevedono esplicitamente la necessità di realizzare infrastrutture tecnologicamente neutrali, per consentire agli interessati l'uso di una qualsiasi delle tecnologie disponibili per la fornitura di servizi agli utenti finali⁷.

La valutazione di un onere sproporzionato rispetto ai benefici sulla concorrenza e l'indicazione dei parametri utili a misurare quando una domanda può qualificarsi come "ragionevole" potranno essere oggetto di specifica valutazione da parte dell'Autorità su richiesta di una delle parti interessate.

La rendicontazione contabile attuata dall'operatore beneficiario del contributo dovrà essere tale da garantire trasparenza sulle operazioni economiche compiute e facilità di controllo da parte dell'amministrazione pubblica che ha erogato il contributo, consentendo il monitoraggio della redditività dell'investimento, quantificando eventuali sovrapprofitti e permettendo così di recuperare la parte di contributo pubblico concessa in esubero (meccanismo di *claw back*)⁸.

Nel seguito delle presenti Linee guida vengono trattati i seguenti aspetti:

1. l'insieme minimo di servizi di accesso *wholesale* all'infrastruttura di rete sussidiata che i beneficiari del contributo pubblico sono tenuti ad offrire;
2. i relativi prezzi da applicare;
3. la procedura per l'approvazione del listino dei servizi offerti dall'aggiudicatario (Listino dei servizi);
4. le modalità di applicazione del principio di non discriminazione;
5. altre condizioni.

A. Si forniscano valutazioni, osservazioni e suggerimenti in relazione alla proposta di condizioni generali per l'accesso all'infrastruttura finanziata incluse nelle presenti Linee guida.

4.2 Insieme minimo di servizi di accesso *wholesale*

In conformità con gli Orientamenti europei 2013⁹, in caso di accesso a reti finanziate, il soggetto beneficiario deve proporre una gamma di prodotti di accesso all'ingrosso in grado di garantire la massima disaggregazione possibile.

⁷ Orientamenti europei 2013, punto 23, nota 35 e punto 78, lett. g).

⁸ Cfr. Orientamenti europei 2013, punto 78, lett. i) "l'obbligo di separazione contabile per l'aggiudicatario per quanto attiene alla sovvenzione ricevuta renderà più agevole per l'autorità che concede l'aiuto controllare l'attuazione del programma e gli eventuali extraprofitti generati".

⁹ Cfr. Orientamenti europei 2013, punto 78, lettera g) "Le imprese sovvenzionate dovrebbero, in linea di principio, offrire una gamma più ampia di prodotti di accesso all'ingrosso rispetto a quelli imposti dalle ANR nel contesto della regolamentazione settoriale agli operatori che godono di significativo potere di



Per quanto riguarda i **rilegamenti di backhauling** (inclusi quelli relativi ai nuovi siti radiomobili), i soggetti che beneficiano del finanziamento pubblico, con riferimento a tali elementi di rete dovranno offrire i seguenti servizi all'ingrosso passivi ed attivi, almeno equivalenti all'elenco dei servizi previsti dalla propria divisione commerciale, di seguito sommariamente richiamati:

1. servizio passivo di accesso alle infrastrutture di posa di nuova realizzazione o esistenti utilizzate per la rete di rilegamenti di *backhauling* finanziata;
2. servizio passivo di accesso alla fibra spenta posata nella rete di rilegamenti di *backhauling* finanziata;
3. servizio attivo (*bitstream*) di accesso alla rete di rilegamenti di *backhauling* finanziata.

Per quanto riguarda i **nuovi siti radiomobili**, i soggetti che beneficiano del finanziamento pubblico, con riferimento a tali elementi di rete dovranno offrire i seguenti servizi all'ingrosso passivi ed attivi, almeno equivalenti all'elenco dei servizi previsti dalla propria divisione commerciale, di seguito sommariamente richiamati:

4. una gamma di prodotti/servizi di accesso in condivisione alle infrastrutture (*passive sharing*) nella forma di *co-location*, *site sharing* e *mast sharing*;
5. un prodotto *standard* di accesso di connettività mobile di tipo attivo (*active sharing*); tale prodotto deve includere almeno un servizio di tipo *roaming* dati, e non appena disponibili quei prodotti di RAN *sharing* necessari per sfruttare le funzionalità più avanzate quali ad esempio il MORAN (*Multi-Operator-Access-Network*), il MOCN (*Multi-Operator Core Network*) con spettro non condiviso, ed il *network slicing* del 5G e delle generazioni successive;

Con riferimento al precedente punto 5 il prodotto dovrà garantire nella prima fase almeno lo sviluppo di applicazioni per il primo degli scenari d'impiego previsti dall'*International Communication Union* (ITU) ed attesi per il 5G di tipo eMBB, assicurando in questo caso d'uso il raggiungimento dell'obiettivo prestazionale di almeno 150 Mbit/s in *downlink* e 50 Mbit/s in *uplink* quale velocità effettivamente disponibile per ciascun utente del servizio nel periodo di massima intensità del traffico, come previsto dalle linee guide del BEREC sulle VHCN. Non appena saranno disponibili, dovranno essere garantiti anche lo sviluppo di applicazioni per gli altri scenari di impiego di tipo m-MTC e URLLC secondo requisiti prestazionali minimi standard o prevalenti nell'ambito eurounitario tali da garantire lo sviluppo e la corretta fruizione di servizi per tutti gli scenari applicativi previsti per il 5G.

mercato, in quanto il beneficiario utilizza non solo risorse proprie, ma anche il denaro dei contribuenti per installare la propria infrastruttura”.

Con riferimento ai servizi MORAN (*Multi-Operator-Access-Network*), MOCN (*Multi-Operator Core Network*) e *network slicing* 5G, di cui al precedente punto 5 si ritiene che il *pooling* di frequenze non debba, in termini di obbligo, rientrare nei suddetti prodotti.

L'Autorità ritiene che i due insiemi di servizi sopra rappresentati (1-2-3 e 4-5) possano essere considerati in prima istanza il riferimento minimo per i servizi che l'operatore beneficiario deve rendere disponibili agli operatori terzi. Il livello minimo di qualità del servizio dovrà essere lo stesso garantito ai propri clienti.

L'accesso all'ingrosso dovrà essere concesso non appena possibile¹⁰ (ovvero prima di mettere in funzione la rete per le proprie divisioni o per i propri *partner* commerciali, secondo gli Orientamenti almeno 6 mesi prima) e dovrà essere garantito per almeno 7 anni¹¹. A tal riguardo, la proposta della Commissione di nuovi Orientamenti in consultazione pubblica prevede che l'accesso effettivo all'ingrosso deve essere concesso per almeno dieci anni per tutti i prodotti di accesso (ad eccezione del VULA); l'accesso a nuove infrastrutture passive (quali condotti, pali, armadi, fibra spenta, ecc.) deve essere concesso per tutta la durata di vita dell'elemento di rete in questione.

Gli Orientamenti europei 2013 evidenziano altresì¹² che “può accadere che nelle aree rurali, a scarsa densità di popolazione, in cui sono disponibili limitati servizi a *banda larga*, o per imprese locali di piccole dimensioni, imporre la presenza di tutti i tipi di prodotti di accesso possa aumentare i costi d'investimento in modo sproporzionato, senza produrre benefici significativi in termini di aumento della concorrenza”. Laddove si dovesse verificare tale circostanza, l'Autorità condivide quanto sostenuto negli Orientamenti, ossia che “in tali situazioni è lecito prevedere che i prodotti di accesso che richiedono costosi interventi sull'infrastruttura sovvenzionata non altrimenti previsti (ad esempio la *co-locazione* in punti di distribuzione intermedia) siano offerti soltanto in presenza di una domanda ragionevole da parte di un operatore terzo. La domanda è considerata ragionevole se i) il richiedente l'accesso fornisce un coerente piano aziendale che giustifica lo sviluppo del prodotto sulla rete sovvenzionata e ii) non è già offerto alcun comparabile prodotto di accesso nella stessa area geografica da un altro operatore, a prezzi equivalenti a quelli delle zone più densamente popolate”.

La valutazione di un onere sproporzionato rispetto ai benefici sulla concorrenza e l'indicazione dei parametri utili a misurare quando una domanda può qualificarsi come

¹⁰ A tal riguardo, si rileva altresì che, ai sensi degli Orientamenti europei 2013, punto 78, lettera g), “Se fornisce anche servizi al dettaglio, il gestore della rete dovrebbe essere tenuto, in linea con la raccomandazione sulle reti NGA, a proporre prodotti di accesso all'ingrosso almeno sei mesi prima dell'avvio della commercializzazione di tali servizi al dettaglio”.

¹¹ Cfr. Orientamenti europei 2013, punti 78, lett. g)

¹² Cfr. Orientamenti europei 2013, punto 80, lett. a)

“ragionevole” potranno essere oggetto di specifica valutazione da parte dell’Autorità su richiesta di una delle parti interessate ovvero dalle Stazioni appaltanti.

Laddove applicabile per gli specifici servizi di accesso, gli operatori terzi che accedono alla infrastruttura sussidiata usufruiranno della fornitura efficace ed efficiente dei servizi all’ingrosso almeno alle medesime condizioni tecniche richieste dalla regolamentazione vigente (delibera n. 348/19/CONS) all’operatore notificato come SMP per l’accesso alle infrastrutture proprietarie.

B. Si forniscano valutazioni, osservazioni e suggerimenti in relazione alla proposta di *set* minimo di servizi di accesso *wholesale* di cui alle presenti Linee guida.

4.3 Prezzi di riferimento

Con riguardo ai suddetti prodotti/servizi nei confronti dei soggetti che beneficiano del finanziamento pubblico si ritiene innanzitutto opportuna l’applicazione del meccanismo di *claw-back*, in due fasi¹³, per rettificare eventuali sovrastime di costi fatte in fase di *business plan*.

Tale soluzione, infatti, consente di riportare i costi di produzione ad un livello pari a quelli sostenuti nelle aree competitive, alla base dei prezzi OR (ove disponibili) o commerciali, minimizzando il livello di cofinanziamento pubblico necessario.

Nel caso in cui il finanziamento dovesse portare i costi al di sotto del livello competitivo questo verrà restituito in sede di *claw back* (prima fase) per essere reinvestito in altre aree.

L’Autorità ritiene opportuno che l’operatore beneficiario degli aiuti di Stato predisponga, a sostegno della misura di controllo dei prezzi, un **sistema di contabilità dei costi** sostenuti per la realizzazione dell’opera aggiudicata tale da rendere agevole per l’ente che concede l’aiuto controllare l’attuazione del programma e gli eventuali extraprofitti generati ai fini della applicazione del *claw back*.

¹³ Il primo stadio di valutazione, legato alla fase di consuntivazione dei costi di sviluppo necessari per la realizzazione delle reti sussidiate, permette di verificare, già al rilascio in esercizio della nuova infrastruttura, se il finanziamento pubblico erogato sulla base della stima dei costi corrisponde alla quota minima di stanziamento pubblico che consente ad un generico operatore efficiente di replicare le condizioni economiche delle aree competitive del territorio nazionale nell’area oggetto di sussidio. Il secondo stadio di valutazione è legato invece alla fase di consuntivazione di tutti i ricavi generati dai servizi all’ingrosso forniti mediante la infrastruttura finanziata - ancorché non stimati in fase di redazione del business plan - sulla base dell’effettivo take-up della infrastruttura, rilevato alla fine del periodo di vincolo del beneficiario, per valutare eventuali extra-profitti generati da ricavi e costi incrementali non stimabili all’atto della stesura del piano economico-finanziario.

La **separazione contabile** dei servizi oggetto di finanziamento consentirà all'Autorità un'attività di vigilanza più efficace al fine di valutarne gli effettivi costi di realizzazione e gestione.

Con particolare riferimento ai servizi di accesso alla fibra spenta in rete di *backhauling*, il beneficiario si dovrebbe impegnare a formulare una modalità di prezzo alternativa all'IRU a 15 anni, presente nel Listino, che minimizzi le barriere all'accesso nelle aree finanziate, formulando, su richiesta, modalità di pagamento su base mensile tenuto conto del WACC regolamentato nell'analisi di mercato dell'Autorità.

Le condizioni tecniche ed economiche di riferimento per singolo prodotto/servizio di accesso sono rappresentate nella tabella seguente.

Listino delle Condizioni tecniche ed economiche <u>di riferimento</u>	
Tipologia del servizio	Prezzo/criteri di <i>costing</i>
Servizio passivo di accesso alle infrastrutture di posa di nuova realizzazione o esistenti utilizzate per la rete di <i>backhauling</i> finanziata	Prezzo definito nell'OR di TIM con IRU a 15 anni
Servizio passivo di accesso alla fibra spenta della rete di <i>backhauling</i> finanziata	Prezzo definito nell'OR TIM con IRU a 15 anni. Su richiesta degli operatori terzi, il beneficiario formula un'offerta con canone mensile tenuto conto del WACC fissato nell'ultima analisi di mercato di cui alla delibera n. 348/19/CONS.
Servizio attivo (<i>bitstream</i>) di accesso alla rete di <i>backhauling</i> finanziata	Prezzo definito nell'OR TIM per i servizi di <i>terminating</i> su fibra ottica
Prodotti/servizi di accesso in condivisione alle infrastrutture (<i>passive sharing</i>) nella forma di <i>co-location</i>, <i>site sharing</i> e <i>mast sharing</i>	Definibile in base alle informazioni acquisite in consultazione pubblica
Prodotti/servizi di accesso di tipo attivo (<i>active sharing</i>), che includono un servizio di connettività mobile di roaming dati, e non appena disponibili quei prodotti di RAN sharing necessari per sfruttare le funzionalità più avanzate quali ad esempio il MORAN (<i>Multi-Operator-Access- Network</i>), il MOCN	Definibile in base alle informazioni acquisite in consultazione pubblica



<i>(Multi-Operator Core Network) con spettro non condiviso, ed il network slicing del 5G e delle generazioni successive.</i>	
---	--

Il listino potrà indicare prezzi differenti per il servizio da attivare (ad esempio su un singolo sito ovvero su una area geografica, tenendo conto dei lotti che saranno definiti in sede di bando di gara), e la specifica funzionalità anche in dipendenza dalla popolazione coperta. In ogni caso l'estensione geografica dell'offerta dovrà tenere conto dell'estensione geografica dei diritti d'uso in possesso dell'aggiudicatario e dichiarati nell'offerta aggiudicataria.

Il proponente sottometta, secondo le modalità previste dal Bando, la proposta tecnica ed economica (Listino) e le relative giustificazioni contabili che sono valutate dalla Stazione appaltante con una procedura di tipo comparativo.

Per i servizi sopra rappresentati per i quali non è possibile individuare, agli esiti della presente consultazione pubblica, un riferimento di prezzo esistente, sia regolamentato che non, l'offerta del servizio dovrà essere accompagnata da un modello di valutazione dei prezzi in funzione dei costi sostenuti, che potrà essere soggetta a verifiche da parte dell'Autorità per tutto il periodo di validità, al fine di garantire la replicabilità dei servizi ed evitare fenomeni di *margin squeeze*.

Procedura per l'inserimento nel listino dei servizi/prodotti evolutivi

Il listino dei prodotti di accesso di cui al punto 5 prima specificato, che verrà attivato secondo le tempistiche fissate dal Bando dopo l'aggiudicazione, sarà quello contenuto nell'offerta aggiudicataria e sarà suddiviso tra prodotto minimo, come indicato nelle presenti linee guida, e prodotti aggiuntivi che dovessero essere presenti nell'offerta aggiudicataria.

L'aggiudicatario è tenuto, per tutta la durata della validità dell'obbligo, a modificare il predetto listino inserendo nuovi prodotti di accesso (prodotti evolutivi) non appena gli stessi servizi attivabili con tali prodotti saranno tecnologicamente disponibili e allo stesso momento in cui gli stessi prodotti saranno disponibili per la propria divisione commerciale. La presentazione del listino avverrà con le stesse modalità previste per i prodotti aggiudicatari e il relativo modello per la valutazione dei prezzi in funzione dei costi sarà notificato all'Autorità per le eventuali verifiche, ai fini di garantire la replicabilità dei servizi ed evitare fenomeni di *margin squeeze*.

Tra i predetti prodotti evolutivi dovrà essere presente, entro il periodo di validità dell'obbligo, almeno un prodotto per il supporto degli scenari ITU prima indicati URLLC e m-MTC, a meno che l'aggiudicatario dimostri che, con le frequenze a disposizione, non è in grado di fornire il relativo prodotto in quanto non rispondente alle migliori pratiche internazionali a riguardo.



- C. Si forniscano valutazioni, osservazioni e suggerimenti in relazione alla proposta di individuazione dei prezzi dei servizi di accesso *wholesale* di cui alle presenti Linee guida.
- D. Si forniscano elementi informativi idonei a permettere all’Autorità la definizione delle Condizioni tecniche ed economiche di riferimento, quali ad esempio informazioni sulla catena impiantistica e sui relativi costi di produzione dei servizi.

4.4. Procedura di approvazione dei prezzi

A valle dell’aggiudicazione del bando, il beneficiario pubblicherà il primo Listino dei servizi all’ingrosso, coerente con l’offerta formulata, rispondente pertanto ai requisiti del Bando e coerente con le presenti Linee guida, inclusivo delle condizioni tecniche di fornitura e degli SLA. La prima versione del Listino del beneficiario rimarrà valida per almeno due anni, al fine di garantire una certa stabilità delle condizioni di accesso per il mercato e delle condizioni di fornitura per il beneficiario.

Oltre il citato periodo di almeno due anni, su richiesta della Stazione appaltante, l’Autorità potrà procedere ad una verifica della validità di tali condizioni, su richiesta avanzata dalla Stazione appaltante, nel caso di eventuali variazioni significative: *i)* delle condizioni di costo di fornitura dei servizi, anche sulla base di *benchmark* di mercato, *ii)* delle condizioni di *take-up* dei servizi rispetto a quelle prevedibili in fase di prima approvazione, *iii)* del rendimento del costo del capitale (WACC), *iv)* delle condizioni generali del mercato nelle aree interessate nonché in aree più competitive.

Le eventuali nuove condizioni tecniche ed economiche di accesso, laddove fissate con il suddetto processo di rivalutazione, rimarranno in vigore per un periodo minimo di ulteriori due anni, a valle del quale l’Autorità potrà procedere ad una nuova verifica, su eventuale richiesta della Stazione appaltante, alle stesse condizioni sopra rappresentate.

Rimane salvo il potere di vigilanza dell’Autorità, esercitabile in ogni momento, in corso di esecuzione del contratto, su richiesta della Stazione appaltante, in merito alla conformità delle condizioni tecnico ed economiche di fornitura, per ciascun specifico servizio, al quadro regolamentare previsto dalle presenti Linee guida.

Infine, rimane salva la competenza dell’Autorità di valutare in ogni momento, su segnalazione della stazione appaltante, le condizioni tecniche ed economiche degli eventuali servizi aggiuntivi al *set* minimo di servizi di accesso all’ingrosso di cui alla tabella precedente, che l’aggiudicatario potrà proporre.

- E. Si forniscano valutazioni, osservazioni e suggerimenti in relazione alla proposta di procedura di approvazione dei prezzi dei servizi di accesso *wholesale* di cui alle presenti Linee guida.

4.5 Applicazione del principio di non discriminazione

L'operatore beneficiario offrirà agli operatori terzi i servizi di accesso *wholesale* nel rispetto del principio di non discriminazione.

L'operatore beneficiario dovrà predisporre una specifica **contabilità separata** che renda evidenti le partite contabili relative ai servizi finanziati, in modo da rendere più trasparente e oggettivo il monitoraggio e la rendicontazione dei sussidi pubblici ricevuti, ed impedire fenomeni di sussidio a vantaggio delle proprie direzioni commerciali (nel caso di operatore verticalmente integrato).

Nel caso in cui l'operatore beneficiario sia notificato come SMP, si applicano le misure definite nella delibera n. 348/19/CONS di analisi di mercato nell'ambito delle misure di *equivalence*.

Nel caso in cui l'operatore beneficiario non sia notificato come SMP, si ritiene giustificato, come modalità di applicazione dell'obbligo, che il modello di *equivalence* venga identificato caso per caso, tuttavia sulla base di una proposta avanzata dal beneficiario che sia in linea, fatto salvo ove non tecnicamente possibile o non pertinente, con quanto previsto dalla delibera n. 348/19/CONS.

Al fine di garantire una reale equivalenza di accesso, l'Autorità ritiene giustificata l'implementazione di un sistema di misurazione, in termini comparativi, delle prestazioni svolte dall'operatore beneficiario.

Per coerenza con le indicazioni della Raccomandazione 2013/466/UE, relativa agli obblighi di non discriminazione, il paniere degli indicatori di *performance* dovrebbe coprire almeno il processo di *delivery*, il processo di *assurance*, la disponibilità dei servizi e l'indisponibilità dei sistemi *wholesale* prevedendo indicatori almeno in relazione a: *i*) il processo di ordinazione; *ii*) la fornitura del servizio; *iii*) la qualità del servizio, compresi i guasti; *iv*) i tempi di riparazione dei guasti; *v*) la migrazione tra diversi servizi all'ingrosso delle reti sussidiate soggette all'obbligo di accesso.

A tale riguardo l'aggiudicatario fa riferimento, laddove mutuabili, ai rilevanti e principali KPI di cui alla delibera n. 348/19/CONS, ossia all'insieme di KPI di non discriminazione (KPI-nd) approvati con la delibera n. 395/18/CONS.

L'operatore verticalmente integrato dovrà inoltre comunicare, con opportuno preavviso, agli operatori terzi l'avvio di nuovi servizi necessari a replicare le proprie offerte al dettaglio. In particolare, si ritengono congrui i tempi definiti per l'operatore SMP nella delibera n. 348/19/CONS.

F. Si forniscano valutazioni, osservazioni e suggerimenti in relazione alla proposta di applicazione del principio di non discriminazione nell'accesso alle infrastrutture finanziate di cui alle presenti Linee guida.

4.6 Altre condizioni

In attuazione del **principio di trasparenza**, come detto il soggetto beneficiario dovrà comunicare all'ente aggiudicatore, all'Autorità e, una volta approvato, agli operatori interessati, mediante pubblicazione sul proprio sito *web*, il listino dei servizi *wholesale* predisposto sulla base dell'offerta aggiudicataria e coerente con le Linee guida definite dall'Autorità (Listino dei servizi), che comprenda le condizioni tecniche, economiche ed amministrative relative ai servizi attivi e passivi di accesso alla rete e la possibilità di acquistare singoli elementi intermedi. In aggiunta il Listino dovrà prevedere adeguati SLA e Penali, ove possibile in linea con le pertinenti Offerte di Riferimento di TIM.

Il beneficiario deve indicare altresì agli operatori terzi, includendoli nel Listino, i punti di consegna dei servizi di accesso alla rete finanziata, sia di tipo attivo che passivo. Tale indicazione dovrà essere riportata nell'ambito del Listino proposto dal beneficiario, la quale dovrà anche prevedere l'offerta tecnico-economica dei collegamenti di *backhauling*, anche realizzati attraverso la condivisione di infrastrutture preesistenti proprie o di terzi siano esse di proprietà pubblica o privata.

La stazione appaltante potrà includere le precedenti previsioni come requisiti da indicare nell'offerta.

I bandi dovranno prevedere che l'aggiudicazione sia subordinata ad una sufficiente trasparenza circa il piano previsionale di sviluppo della rete del beneficiario (per Comune o area unitaria di intervento), circa i suoi aggiornamenti e la sua progressiva attuazione.

L'aggiudicatario rende disponibile un *database* geolocalizzato di vendibilità dei servizi all'ingrosso, al fine di garantire la gestione della commercializzazione degli stessi servizi.

Rientra tra le competenze di vigilanza dell'Autorità, la gestione delle controversie insorte tra i proprietari/gestori di infrastrutture esistenti e gli operatori di rete per la concessione dell'accesso, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 15 febbraio 2016 di recepimento della Direttiva n. 2014/61/UE.

Le eventuali controversie fra l'operatore aggiudicatario e altra impresa che fornisce reti o servizi di comunicazione elettronica sull'applicazione del Listino approvato possono essere rimesse alla competenza dell'Autorità.

Parimenti, possono essere segnalate all'Autorità eventuali inottemperanze rispetto ai principi di parità di trattamento.



G. Si forniscano valutazioni, osservazioni e suggerimenti in relazione alla proposta di altre condizioni relative ai servizi di accesso *wholesale* di cui alle presenti Linee guida.